Codice DB1604

D.D. 28 febbraio 2012, n. 77

Programma 2006/2008 per le Attivita' produttive (l.r. 34/2004) - Asse 2 - Misura CR3. Attuazione degli interventi nei Distretti industriali del Piemonte. Provvedimenti.

Premesso che:

con D.G.R. n. 7-8954 del 6.6.2008 si definivano i contenuti della misura CR3 (Sostegno a progetti comuni proposti da soggetti appartenenti ai distretti industriali, alle filiere produttive e ad altre forme di aggregazione volontaria, territoriale e/o funzionale; azioni e interventi di supporto allo sviluppo di poli di specializzazione produttiva in settori tecnologicamente avanzati) dell'Asse 2 del Programma 2006/2008 per le Attivita' produttive (l.r. 34/2004);

con la D.G.R. n. 18–10059 del 17.11.2008 si approvavano le modalità di attuazione per la presentazione delle domande di contributo per il bando per l'anno 2008 relativo alla Misura CR3 in argomento;

con propria determinazione dirigenziale n. 367 del 12.12.2008 si provvedeva all'approvazione delle modalità di attuazione della Misura in argomento, con particolare riguardo all'approvazione della disciplina di dettaglio, alla pubblicazione del bando e all'approvazione della modulistica e della documentazione necessaria a corredo delle domande;

con propria determinazione dirigenziale n. 1 del 12.1.2009 si prorogava il termine per la presentazione dei progetti e delle domande di contributo per il bando dell'anno 2008 in questione; con propria determinazione dirigenziale n. 141 del 18.6.2009 venivano ammessi al contributo previsto dal bando i soggetti beneficiari, tra i quali risulta Confindustria di Alessandria- capofila ATS con un contributo concesso di € 500.000,00 a fronte di una spesa ammessa di € 1.107.000,00 per il progetto "Ricerca finalizzata alla certificazione dell'efficienza della refrigerazione". Tenuto conto che:

il punto "8. Spese ammissibili" delle Modalità di attuazione della Misura in argomento, alla voce "Personale" dispone che "I costi per le retribuzioni e gli oneri sociali sono ammessi al contributo relativamente al solo personale impiegato in modo specifico per la realizzazione del progetto e che è alle dipendenze dei soggetti beneficiari, ovvero ai collaboratori ai sensi della normativa vigente in materia di mercato del lavoro. Questa voce di spesa non è inoltre ammissibile nel caso di cui alla

lettera c) e d) del punto 3 sub 3.1.";

la non ammissibilità di tale voce di spesa per le Associazioni temporanee di imprese e per le Associazioni temporanee di scopo trova la propria ratio nell'esigenza di escludere la possibilità di rappresentare come spese di attuazione del progetto quelle relative al personale interno adibito alla produzione, stante la difficoltà di verificare nelle operazioni di controllo da parte dei funzionari regionali la veridicità delle dichiarazioni delle imprese.

Considerato che:

l'ATS in parola, le cui imprese associate appartengono alla "catena del freddo", ha presentato la documentazione finale di spesa del progetto di ricerca finanziato dal quale si ricava che le spese effettuate riguardano per gran parte il personale interno, che ricopre ruoli di specializzazione tecnica e di laboratorio strettamente connessi alle ricerche effettuate e che mal si conciliano con quelli ricoperti dal restante personale adibito alla produzione, fornendo di tale situazione idonea motivazione allegata alla documentazione di spesa;

dalla documentazione prodotta si evince che si tratta di spese effettuate per personale addetto elusivamente alla ricerca dato il profilo professionale meramente tecnico (ricercatori, tecnici di laboratorio, ecc.);

dalla natura e dagli oneri delle ricerche effettuate nei laboratori delle imprese associate, appartenenti alla "catena del freddo", per le quali il personale interno appare dal punto di vista professionale e di

peculiare specializzazione più idoneo di tecnici esterni, si rileva tra l'altro che le imprese hanno realizzato delle economie rispetto all'utilizzo di personale esterno di difficile reperibilità.

Visto il parere favorevole all'ammissibilità delle spese per il personale effettuate dalle imprese aderenti all'ATS in parola, in deroga al punto "8. Spese ammissibili" delle Modalità di attuazione della Misura in argomento, espresso dal Nucleo Tecnico di Valutazione delle domande della Misura CR3 nella seduta del 27.2.2012;

ritenuto di accogliere come ammissibili, in deroga al punto 8 delle Modalità di attuazione citate, in coerenza tra l'altro con la normativa nazionale e comunitaria in materia di spese ammissibili per progetti di ricerca, le spese relative al personale interno delle imprese adibito alla ricerca rendicontate da Confindustria di Alessandria- capofila ATS, per un importo di € 486.784,37, cui va aggiunto l'importo di € 374.105,23 per le altre spese ammesse, per un totale complessivo di € 860.889,60.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRETTORE

visto l'art. 95 comma 2 dello Statuto,

determina

per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano integralmente e sostanzialmente:

- di dichiarare ammissibili, in deroga al punto 8 delle Modalità di attuazione del Programma 2006/2008 per le Attivita' produttive (l.r. 34/2004) Asse 2 Misura CR3. Attuazione degli interventi nei Distretti industriali del Piemonte, le spese relative al personale interno adibito alla ricerca delle imprese relativamente al progetto finanziato con Determinazione dirigenziale n. 141 del 18.6.2009, presentate da Confindustria di Alessandria- capofila ATS, per un importo di € 486.784,37, cui va aggiunto l'importo di € 374.10523 per le atre spese ammesse, per un totale complessivo di € 860.889,60;
- di autorizzare la liquidazione al beneficiario avente diritto al netto degli importi già liquidati a titolo di anticipazione della somma complessiva di € 430.444,80 corrispondente al contributo maturato che risulta impegnato con la Determinazione n. 141 del 18.6.2009 citata (imp. n. 2356/09 e imp. n. 2357/09).

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Direttore Giuseppe Benedetto